DISPOSIZIONI SUI BENI CULTURALI

Art. 12

Norme sui generatori aerosol contenenti vernici

Chiunque produce generatori aerosol contenenti vernici e' tenuto ad indicare sulle confezioni la formula chimica delle resine e dei solventi in essi contenuti. La formula chimica deve prevedere componenti neutralizzabili da solventi specificamente indicati sulla confezione stessa dalla ditta produttrice. Il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1 e' vietato decorso il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

Versione in vigore dal 1 novembre 1997, non più in vigore dal 10 agosto 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sui beni culturali
Estremi	Legge 8 ottobre 1997, n. 352
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sui-beni-culturali/art-12-norme-sui-generatori-aerosol-contenenti-vernici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it